

AVVOCATO E PROCURATORE  
Cass. civ. Sez. Unite, 04-05-1989, n. 2094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Renato GRANATA Pres. di Sez.

ff. di Primo Presidente

Dott. Franco BILE Pres. di Sez.

" Gaetano LO COCO "

" Giorgio ONNIS Consigliere

" Domenico MALTESE "

" Giuseppe CATURANI "

" Gentile RAPONE "

" Girolamo GIRONE Rel. "

" Renato SGROI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4625-87 del R.G.AA.CC., proposto da

LIBERTI Maria, nata a Bari il 18 gennaio 1955 ed ivi residente alla  
Via De Vito Francesco n. 4-c;

TORRENTE MADDALENA, nata a Bari il 7 luglio 1956 ed ivi  
residente al Viale Einaudi n. 113, scala O;

CARLETTI MARCO UGO, nato a Milano il 25 ottobre 1954 e

residente in Bari alla Via Divagno n. 19;

FRANCESCONI LEONILDE, nata a Molfetta il 7 dicembre 1955 e residente in Bari alla Via della Resistenza n. 48-G1 e

DI LECCE SABINA ORNELLA, nata a Foggia il 15 giugno 1955 e residente in Bari alla Via Imbriani n. 121, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via G.B. Vico n. 29 presso lo studio dell'Avv. Piero D'Amelio, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sgiacca G. Crisostomo, giusta procura speciale per Notaio Lanzilotta di Noci del 30 aprile 1987 n. 20010 di repertorio;

Ricorrente

contro

- PROCURATORE GENERALE presso la Corte Suprema di Cassazione e - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORE DI BARI;

intimati

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense depositata il 27.3.1987;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 23 giugno 1988, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Girone;

Udito l'Avv. D'Amelio;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Evandro Minetti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Fatto      Diritto</b><br><b>P.Q.M.</b> |
|--------------------------------------------|

### **Svolgimento del processo**

Con decisione 30 gennaio-27 marzo 1987 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso proposto dai dott. proc. Marco Ugo Carletti, Sabina Di Lecce, Leonilde Francesconi, Maria Liberti e

Maddalena Torrente avverso la decisione 22 luglio 1985 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bari che aveva respinto le domande degli stessi di iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e procuratori limitatamente alla rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia e alla relativa consulenza quali dipendenti addetti all'ufficio legale dell'Ente ma con la VII° qualifica funzionale che non comporta mansioni di consulenza legale, di rappresentanza di difesa.

Osservava il Consiglio nazionale che la iscrizione nell'elenco speciale era subordinata all'accertamento non solo della esistenza presso l'Ente pubblico di un ufficio legale e della assegnazione a tale ufficio del richiedente la iscrizione, ma anche all'effettivo svolgimento da parte dello stesso di mansioni di consulenza legale, di rappresentanza e di difesa ciò che nella specie il Consiglio dell'Ordine di Bari aveva escluso avuto riguardo alle mansioni rientranti nella qualifica funzionale di inquadramento, la VII e non la VIII, e senza che potesse aver rilievo la circostanza che altri dipendenti con pari qualifica avessero ottenuto la iscrizione.

Rilevava comunque che la mansione svolta, di sostituzione del Presidente della Regione nei giudizi dinanzi ai Pretori, non costituiva attività forense, bensì di mera rappresentanza della parte a stare in giudizio personalmente a norma *dell'art. 82 c.p.c.*, così come la istruttoria del contenzioso in base alle direttive ricevute dai responsabili dei singoli settori, cioè degli affari istituzionali, territorio, servizi sociali, affari economici, costituiva attività amministrativa svolta all'interno dell'ufficio, priva delle caratteristiche proprie dell'esercizio della professione.

Escludeva infine ogni rilievo alla lettera raccomandata a.r. in data 5 dicembre 1986 del Presidente della Regione con cui veniva sollecitata la iscrizione per il crescente aumento del contenzioso dell'Amministrazione Regionale, trattandosi di atto del tutto estraneo al processo ed essendo comunque necessario il preventivo, inquadramento dei richiedenti nella qualifica professionale corrispondente.

Avverso la decisione i richiedenti hanno proposto ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite con un solo motivo.

Le altre parti non si sono costituite.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo di impugnazione denunciando "violazione di legge (art. 3 quarto comma lett. b *R.D.L. n. 1578 del 1933* conv. in *legge n. 36 del 1934*), eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà, omesso esame di punto decisivo" i ricorrenti lamentano che il C.N.F. abbia ritenuto necessario alla iscrizione nell'elenco speciale, oltre che i requisiti del superamento dell'esame di Stato e della destinazione del richiedente all'ufficio legale dell'Ente, anche l'attuale svolgimento di un'attività professionale per legge riservata agli iscritti e addirittura penalmente vietata a norma *dell'art. 348 c.p.* Al contrario, secondo i ricorrenti, l'avvocato o il procuratore addetto all'ufficio legale dell'ente pubblico ma non ancora iscritto nell'elenco annesso all'albo può svolgere esclusivamente attività preparatorie e istruttorie, il che non solo era risultato dai documenti richiamati nella decisione impugnata, ma si era svolta perfino "in affiancamento" all'attività dei responsabili del settore legale attraverso la controfirma dei relativi pareri, ciò che veniva evidenziato dalla delibera della G.R. n. 1723 del 21 febbraio 1983 e dall'ordine di servizio del marzo 1983 prot. 11.L.1866, documenti del tutto obliterati dai decidenti.

Sostengono poi l'assoluta irrilevanza della posizione tabellare a fronte degli esibiti certificati del Presidente della Regione dai quali risulta l'effettivo espletamento dei compiti previsti dall'art. 13 della legge della Regione Puglia 25 marzo 1974 n. 18 che testualmente ne precisa il contenuto quali "compiti di consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell'interesse della Regione". Il ricorso è fondato. Devesi infatti rilevare che in quanto tra i requisiti della iscrizione negli elenchi annessi agli albi degli avvocati e dei procuratori di cui all'art. 3 e 4° lett. b) *R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578* conv. in *legge 22 gennaio 1934 n. 36* non rientra il superamento di un specifico pubblico concorso, la posizione tabellare del richiedente non può assumere autonomo rilievo trattandosi di situazione ad effetti limitati al rapporto di impiego con l'Ente e come tale di per sé ininfluenza sull'attività professionale a svolgersi. Inoltre, poiché la iscrizione negli elenchi può essere chiesta non solo da coloro che già siano iscritti all'albo e che siano venuti a limitare la propria attività professionale alle cause e agli affari propri dell'Ente pubblico alle dipendenze del

quale si siano posti bensì anche da altri dipendenti dell'Ente che dopo il superamento dell'esame di Stato non abbiano, tuttavia mai svolto né potuto svolgere a pena di incorrere nella sanzione di cui all'art. 348 cp. l'attività corrispondente alla richiesta iscrizione, il requisito della destinazione all'ufficio legale dell'Ente, ove già non risultante da un atto formale di conferimento della specifica qualifica impiegatizia, deve essere rilevato dall'avvenuto espletamento di funzioni preparatorie e istruttorie di natura tecnico professionale ma pur sempre svolte esclusivamente all'interno dell'Ente e sotto la responsabilità dei titolari del servizio legale.

Sul punto nella decisione impugnata è mancata la considerazione dei documenti prodotti dai richiedenti e particolarmente della delibera della Giunta Regionale n. 1723 del 21 febbraio 1923 nonché dell'ordine di servizio del marzo 1983 prot. 11.L.1866, dai quali atti risultava l'avvenuto svolgimento di attività "in affiancamento" a quella dei responsabili del settore legale e perfino con la controfirma dei relativi pareri.

La decisione impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense per la nuova decisione.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense; compensa le spese.

Roma 23 giugno 1988

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MAGGIO 1989

---

*R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, art. 3*

*R.D. 27/11/1933 n. 1578, art. 4*

*L. 22/01/1934 n. 36, epigrafe*

---